

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1321

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **APUZZO**

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Presentata il 16 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel dicembre 1989 tutti i tecnici di radiologia degli Istituti Ortopedici « Rizzoli » di Bologna hanno sottoscritto un documento nel quale hanno dichiarato di non essere disponibili, per obiezione di coscienza, non solo a prestare la loro opera nel centro dove si pratica vivisezione ma a tutto ciò che attiene alla sperimentazione animale dentro e fuori il centro di ricerche. Negli ultimi anni frequenti sono stati i casi di studenti che hanno chiesto ai consigli di corsi di laurea di non rendere obbligatoria la frequenza ai laboratori dove vengono tenute esercitazioni con dissezione di animali.

Ciò che ha portato i tecnici di radiologia e gli studenti ad esercitare obiezione di coscienza alla sperimentazione animale è stata la convinzione che essa oltre che essere crudele, procurando sofferenza ad

esseri viventi, sia inutile e dannosa per la salute dell'uomo, idea ormai condivisa da una sempre crescente parte del mondo scientifico. La critica scientifica alla sperimentazione animale come metodologia applicata alla ricerca biomedica si fonda sull'impossibilità di applicare con certezza all'uomo i dati ottenuti sull'animale. Di conseguenza qualsiasi risultato ottenuto provando un farmaco sugli animali può risultare identico, simile o completamente diverso sull'uomo e questo si saprà solo *a posteriori* cioè dopo aver sperimentato il farmaco stesso sull'uomo.

La sperimentazione animale non dà quindi nessuna sicurezza al ricercatore sui possibili effetti che il farmaco avrà sull'uomo se non dopo averlo sperimentato sull'uomo stesso. Essa rappresenta quindi solo l'alibi per poter sperimentare farmaci e terapie su esseri umani e su bambini

per immettere sul mercato un enorme quantità di farmaci i quali in gran parte saranno ritirati perché tossici o inefficaci, come dimostra il recente allarme, con conseguente ritiro, per il vaccino trivalente responsabile di aver causato meningiti in numerosi bambini inglesi.

In Italia come anche in diversi paesi europei sono attive associazioni di medici che individualmente e coraggiosamente, nonostante vengano spesso tacciati di essere contro la scienza ed il progresso scientifico, si oppongono ad una medicina scientifica e meccanicista.

Volendo comunque prescindere in questa sede da tutte le valutazioni di ordine medico-scientifico sulla reale utilità della sperimentazione animale sia nella ricerca biomedica che nella didattica appare opportuno riconoscere giuridicamente il diritto dei lavoratori e degli studenti a decidere secondo coscienza se partecipare o meno agli esperimenti, senza che tale scelta costituisca un fattore discriminante per la propria carriera professionale o per una valutazione in sede d'esame.

L'istituto dell'obiezione di coscienza è riconosciuto, auspicato e sancito da trattati e norme di diritto internazionale: l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni Unite afferma che « ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione »; la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici sancisce un riconoscimento esplicito anche se generico della libertà di coscienza individuale ed una risoluzione CEE riconosce l'obiezione di coscienza come diritto fondamentale.

Bisogna quindi individuare gli strumenti idonei per garantire il diritto all'obiezione di coscienza rispetto a ricerche e pratiche come quelle che richiedono l'uso e la soppressione di animali che trovano valutazioni differenziate nell'opinione pubblica e all'interno dello stesso mondo scientifico. Queste pratiche suscitano dolore e riprovazione in coloro che ritengono tali ricerche non solo una inutile sofferenza inferta ad esseri viventi ma fuorviante rispetto alle necessarie conoscenze per garantire la salute dei cittadini.

Entrando nel merito della proposta l'articolo 1 riconosce l'obiezione di coscienza come diritto soggettivo di tutti i cittadini che in nome della propria libertà di pensiero, coscienza e religione, in opposizione alla violenza verso tutti gli esseri viventi non accettano di partecipare, sia pure indirettamente, a qualsiasi atto collegato alla pratica della sperimentazione animale.

L'articolo 2 individua i soggetti legittimati ad avvalersi del diritto all'obiezione. Ha infatti la facoltà di obiettare non solo il medico e il personale medico e paramedico e quanti svolgono la loro attività nel settore della ricerca, del servizio specialistico di assistenza sanitaria, del servizio tecnico-medico o del servizio ausiliario di sanità ma anche tutti coloro che, indipendentemente dalle specifiche mansioni (tecniche o esecutive), possono in qualche modo trovarsi coinvolti nell'attività di sperimentazione animale. Non esistono quindi limiti soggettivi, chiunque può fare obiezione e per qualsiasi motivo. Secondo una ordinanza del Consiglio di Stato del 24 maggio 1985, n. 16, la libertà di coscienza come quella di pensiero e di religione non può essere oggetto di indagine istituzionale volta a sondare la coscienza dell'individuo. Quindi l'obiezione non deve essere accompagnata dall'indicazione dei motivi sui quali è basata e non comporta alcuna conseguenza negativa per l'obiettore. Non esistono nemmeno limiti oggettivi in quanto anche attività preparatorie dotate di rilevanza causale diretta nel processo vivisettorio oltre che l'atto direttamente e astrattamente idoneo a produrre l'evento vivisettorio sono dotate di una loro intrinseca attitudine a turbare la coscienza dell'obiettore: in questo senso non si vuol fare una distinzione tra attività specificatamente e necessariamente dirette alla sperimentazione animale e non.

Riguardo l'obbligo o meno dell'obiettore di produrre una dichiarazione preventiva alla pubblica autorità o ad organi sanitari circa la propria intenzione a non partecipare ad attività che comportino sperimentazione animale, dato che l'obiezione di coscienza si configura come diritto potestativo essendo connessa a pre-

cisi motivi morali che possono sopravvivere o venir meno in relazione alla libertà di coscienza e di pensiero, l'obiezione può essere opposta di volta in volta. La dichiarazione di obiezione di coscienza ha effetto immediato. Tutte le strutture private e pubbliche legittimate a fare sperimentazione animale hanno l'obbligo di informare i soggetti interessati della possibilità di avvalersi dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Esse hanno altresì l'obbligo di predisporre un modulo di domanda, a norma della presente legge (articolo 3).

Il divieto di discriminazione costituisce l'applicazione in materia del più generale principio di uguaglianza. Potrebbero verificarsi nei confronti degli obiettori discriminazioni. Il datore di lavoro non sarà legittimato a licenziare o a non rinnovare il contratto all'obietto, bensì sarà obbligato a mantenere in servizio l'obietto

garantendogli un impiego alternativo che sia equiparabile remunerativamente e professionalmente al precedente perché nessuna persona può essere obbligata né per contratto né per altro atto o regolamento a partecipare a procedure di sperimentazione animale qualora abbia fatto obiezione di coscienza.

La necessità di tutelare gli studenti che sono contro la sperimentazione animale per usi didattici senza che questo condizioni le valutazioni in sede d'esame e di assicurare il diritto all'uguaglianza, rende necessario che l'organo universitario competente non obblighi la frequenza in laboratori dove vengono eseguiti esperimenti su animali soprattutto quando esistono strumenti tecnici idonei a sostituire completamente le dimostrazioni con esseri viventi fino al momento in cui vengano istituiti corsi che non richiedano prove di laboratorio con animali (articolo 4).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritto di obiezione di coscienza).

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

ART. 2.

(Soggetti legittimati).

1. Il diritto all'obiezione di coscienza è esercitabile da chiunque possa in qualsiasi modo trovarsi coinvolto in attività di sperimentazione animale e da chiunque possa dare a tale pratica un contributo sia pure indiretto.

ART. 3.

(Modalità per l'esercizio del diritto).

1. I cittadini di cui all'articolo 2 possono dichiarare la loro obiezione di coscienza alla sperimentazione animale in qualsiasi momento, anche successivo all'attività connessa alla sperimentazione animale.

2. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro diritto ad esercitare obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo di domanda di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, a norma della presente legge.

ART. 4.

(Divieto di discriminazione).

1. Nessuno può essere pregiudicato in qualsiasi forma per essersi rifiutato di praticare la sperimentazione animale o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. I cittadini che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, nel caso siano lavoratori dipendenti, ad essere ricollocati in attività che abbiano gli stessi parametri professionali e retributivi dell'attività che svolgevano prima di esercitare obiezione di coscienza. Solo nel caso in cui l'obiezione di coscienza comporti l'impossibilità di un impiego alternativo che abbia i medesimi parametri professionali e retributivi l'obiettore può essere collocato in diverse attività a discrezione della direzione dell'ente o dell'azienda.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. Dovranno essere altresì istituiti corsi in cui tali pratiche non sono ritenute necessarie per il superamento dell'esame, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione alla sperimentazione animale.